

OMCEO Piacenza

Autorizzazioni e comunicazione di svolgimento di attività
sanitarie: procedure applicative - Delibera n. 1919 del 13.11.2023



Martedì 7 Maggio 2024

Riferimenti normativi

LEGGE REGIONALE 06 novembre 2019, n. 22

NUOVE NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE.

Art. 10

Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria

1. Ai fini di garantire ai cittadini la tutela della salute, attraverso la sorveglianza sull'intera offerta dei servizi sanitari, è previsto per tutte le strutture sanitarie, ad esclusione di quelle previste dall'articolo 7, commi 1 e 2, l'obbligo di comunicazione di svolgimento di attività sanitaria, da presentare al comune competente per territorio.
2. La struttura può svolgere l'attività sanitaria dalla data di presentazione della comunicazione di cui al comma 1.

Riferimenti normativi

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 NOVEMBRE 2023, N. 1919

L.R. n. 22/19 - Procedure applicative in materia di autorizzazione delle attività sanitarie e di comunicazione di svolgimento di attività sanitaria. Prime indicazioni di anagrafe regionale

Quali strutture sanitarie sono soggette alla comunicazione?

Le strutture sanitarie soggette alla Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria sono gli studi medici e di altre professioni sanitarie, non soggette ad autorizzazione dell'attività sanitaria in quanto caratterizzate da minore complessità clinica ed organizzativa rispetto alle strutture soggette ad autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria.

Sono quindi escluse dall'istituto della Comunicazione le strutture soggette ad autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria.

Quali strutture sanitarie non sono soggette ad autorizzazione?

La DGR 1156/2008, all'allegato 1), ha definito le tipologie di strutture sanitarie da assoggettare al regime di autorizzazione all'esercizio e quelle escluse. In quest'ultima tipologia di strutture sono compresi gli studi singoli o associati non soggetti ad autorizzazione sanitaria all'esercizio e alcune tipologie di "polistudi" o "studi multidisciplinari" anch'essi non soggetti ad autorizzazione.

In attuazione della LR 22/2019, le tipologie di studi sopraelencati sono assoggettati alla disciplina della Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria, di seguito "Comunicazione".

Strutture già operanti al 20 dicembre 2023

- Le strutture già operanti alla data di adozione del presente provvedimento possono continuare a svolgere la propria attività e sono tenute a presentare la Comunicazione entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna. (ad oggi prorogato al 3 Giugno 2024)

Adeguamenti Strutturali

Le strutture sanitarie in parola devono adeguarsi ai requisiti autorizzativi previsti dal presente provvedimento entro ... (ad oggi 1 Ottobre 2024) e possono usufruire delle previste deroghe strutturali fino al verificarsi di ampliamenti di natura edilizia. Al verificarsi di tale evento, il legale rappresentante della struttura deve dimostrare di essere in possesso anche dei requisiti edilizi prima derogati. Eventuali modificazioni soggettive circa la titolarità dello studio, nel frattempo intervenute, non rientrano nella casistica prima evidenziata.

Strutture attivate dopo il 20 Dicembre 2023

- il legale rappresentante delle strutture attivate successivamente alla data di adozione del presente provvedimento deve presentare la Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria al Comune competente per territorio con modalità dematerializzata, corredata dell'autocertificazione del possesso dei requisiti individuati con il presente provvedimento. La struttura può svolgere l'attività sanitaria dalla data di presentazione della Comunicazione;

A quale ente inviare la comunicazione?

La Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria delle strutture attivate successivamente o già operanti alla data di adozione del presente provvedimento, deve essere presentata dal professionista titolare della struttura al Comune territorialmente competente, con modalità dematerializzate, utilizzando la modulistica indicata.

Quali strutture non devono effettuare la comunicazione?

Gli studi dei Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta sono esclusi dall'obbligo di presentare la Comunicazione in virtù di quanto stabilito dagli Accordi Collettivi Nazionali (ACN) per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta e ai sensi del Dlgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Requisiti per la Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria

I requisiti indicati di seguito si distinguono in due categorie:

- requisiti cogenti per tutti gli studi medici ed altre professioni sanitarie (indipendentemente dal profilo professionale);
- requisiti il cui possesso è pertinente al profilo professionale dell'esercente l'attività sanitaria.

Requisiti cogenti per tutti gli studi medici e di altre professioni sanitarie

Locale adibito a studio medico e di altre professioni sanitarie avente una superficie di norma di 12 mq

Deroghe per gli studi esistenti.

La superficie del locale operativo nel quale viene erogata la prestazione può essere inferiore a 12 mq., comunque, non inferiore a 9 mq. (RUE)

Locale/spazio attesa adeguatamente arredato, con numero di posti a sedere commisurato ai volumi di attività. Il locale/spazio può essere in comune con quello riservato alle attività amministrative

Servizio igienico utenti e per il personale

Deroghe per gli studi esistenti.

Il servizio igienico può essere comune utenti/personale

Requisiti il cui possesso è previsto se pertinente al profilo professionale dell' esercente l' attività sanitaria	
Il locale adibito a studio medico e di altre professioni sanitarie deve essere dotato di pavimenti lavabili e di pareti lavabili per un'altezza non inferiore a 2 mt, lavabo con comandi non manuali	Tali requisiti sono obbligatori in base alla prestazione sanitaria concretamente resa. Possono essere esclusi per quelle attività sanitarie che non comportino il contatto diretto con il paziente.
Locale comunicante/area interna separata per spogliatoio paziente. L'area separata per spogliatoio paziente può essere ricompresa nella superficie prevista per lo studio	Tali requisiti sono obbligatori in base alla prestazione sanitaria concretamente resa. Possono essere esclusi per quelle attività sanitarie che non comportino il contatto diretto con il paziente.
Locale/spazio per attività amministrative, accettazione, archivio, consegna referti. E' previsto che tale locale/spazio possa essere in comune con quello riservato all'attesa	Qualora pertinente rispetto alla prestazione concretamente resa e all'organizzazione dello studio
Locale/spazio spogliatoio per il personale	Qualora pertinente rispetto alla prestazione concretamente resa, all'organizzazione dello studio o sia previsto da altra normativa cui si rinvia
Locale/spazio o armadio per deposito materiale pulito; il materiale può essere stoccato in armadio chiuso	Qualora pertinente rispetto alla prestazione concretamente resa
Locale/spazio o armadio per deposito materiale sporco e materiale di pulizia; il materiale può essere stoccato in armadio chiuso	Qualora pertinente rispetto alla prestazione concretamente resa
Locale/spazio o armadio per deposito materiale d'uso, attrezzature, strumentazioni; il materiale può essere stoccato in armadio chiuso	Qualora pertinente rispetto alla prestazione concretamente resa
Locale/spazio dedicato per i processi di decontaminazione, pulizia, disinfezione e sterilizzazione dei dispositivi medici riutilizzabili, laddove non venga utilizzato solo materiale monouso o non ci si avvalga di servizi esterni di sterilizzazione	Deroghe per gli studi esistenti. Qualora pertinente rispetto alla prestazione concretamente resa. La superficie può essere articolata in più spazi separati purché all'interno del locale operativo sia possibile effettuare la decontaminazione preliminare o la messa in sicurezza degli strumenti contaminati.

Lo studio e i relativi locali devono essere in possesso dei requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari previsti dalla normativa nazionale, regionale e comunale cui si rinvia.

Verifica dei Requisiti per la Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria

Il possesso dei requisiti e la coerenza degli stessi con il profilo professionale dell'esercente l'attività sanitaria, sono soggetti a verifica, dopo l'avvio dell'attività, da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL competente per territorio .

Modulística

- Modulo n. 8

Comunicazione svolgimento di attività sanitaria in studi medici e di altre professioni sanitarie non soggetti ad autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria attivati successivamente al 20 Dicembre 2023;

Modulo n. 8-bis

“Comunicazione svolgimento di attività sanitaria in studi medici e di altre professioni sanitarie non soggetti ad autorizzazione ad esercizio di attività sanitaria, già operanti al 20 Dicembre 2023.

Studi avviati dopo il 20 Dicembre 2023

Gli Studi medici e di altre professioni sanitarie attivati successivamente al 20 Dicembre 2023 devono allegare all'istanza di Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria i seguenti documenti:

1. titoli di studio;
2. fotocopia del documento di riconoscimento (fronte/retro);
3. il piano/procedure con gli obiettivi relativi alla prevenzione e controllo delle infezioni, se pertinente;
4. la pianta planimetrica quotata in scala minima 1:100 con layout delle attrezzature (qualora possedute) e degli arredi; la destinazione d'uso dei singoli locali, degli spazi ove sono svolte le attività, lunghezza, larghezza, altezza netta, superficie e rapporti di areo-illuminazione dei singoli locali (la planimetria deve essere presentata in formato PDF/A).

Studi avviati dopo il 20 Dicembre 2023

Devono essere disponibili presso lo studio i seguenti documenti attestanti:

- 1.il possesso della documentazione relativa alla conformità e alle verifiche dell'impianto elettrico, ai sensi delle normative di settore, nonché, la planimetria indicante la classificazione dei locali ad uso medico secondo la norma CEI di riferimento, se applicabile;
- 2.il possesso della documentazione relativa alla conformità delle apparecchiature biomediche in uso, nonché il loro elenco ed anno di immatricolazione, qualora possedute ed utilizzate;
- 3.il contratto di smaltimento dei rifiuti sanitari, qualora prodotti.

Studi avviati dopo il 20 Dicembre 2023

Quando può essere avviata l'attività dello studio?

- ❖ La struttura (studio professionale) può svolgere l'attività sanitaria dalla data di presentazione della comunicazione Comune

Studi già operanti il 20 Dicembre 2023

- ❖ Gli studi già operanti il 20 Dicembre 2023 possono continuare a svolgere la propria attività e sono tenuti a presentare la comunicazione entro il 3 Giugno 2024. Il professionista deve adeguare la struttura sanitaria (studio), fatte salve le previste deroghe di natura strutturale, entro il 1° Ottobre 2024.

Studi già operanti al 20 Dicembre 2023

Gli Studi medici e di altre professioni sanitarie già operanti al 20 Dicembre 2023 devono allegare all'istanza di Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria i seguenti documenti:

1. titoli di studio;
2. fotocopia del documento di riconoscimento (fronte e retro) se non utilizza la firma digitale;

Devono essere disponibili presso lo studio i seguenti documenti attestanti:

1. Piano/procedure con gli obiettivi relativi alla prevenzione e controllo delle infezioni, se pertinente;
2. Pianta planimetrica quotata in scala minima 1:100 con layout delle attrezzature (qualora possedute) e degli arredi; la destinazione d'uso dei singoli locali, degli spazi ove sono svolte le attività, lunghezza, larghezza, altezza netta, superficie e rapporti di areo-illuminazione dei singoli locali (la planimetria deve essere presentata in formato PDF/A);
3. Il possesso della documentazione relativa alla conformità e alle verifiche dell'impianto elettrico, ai sensi delle normative di settore, nonché, la planimetria indicante la classificazione dei locali ad uso medico secondo la norma CEI di riferimento, se applicabile;
4. il possesso della documentazione relativa alla conformità delle apparecchiature biomediche in uso, nonché il loro elenco ed anno di immatricolazione, qualora possedute ed utilizzate;
5. Il contratto di smaltimento dei rifiuti sanitari, qualora prodotti.

Ove reperire i moduli e come inviare la Comunicazione:

I moduli sopra richiamati sono reperibili al link <https://salute.regione.emilia-romagna.it/ssr/strumenti-e-informazioni/autorizzazione-e-accreditamento/sanitario/autorizzazione>

In attesa che sia resa possibile la compilazione on line della modulistica attraverso la piattaforma Accesso Unitario rete SUAP ER, i

moduli e i rispettivi allegati devono essere compilati e inviati via PEC allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui ha sede lo studio



Home > Servizi > Salute, benessere e assistenza > Autorizzazione e comunicazione attivit  sanitaria

Autorizzazione e comunicazione attivit  sanitaria

Condividi

Argomenti:

Assistenza sociale

Servizio attivo

Ultima modifica 19 marzo 2024

Procedure per la richiesta di nuova autorizzazione, modifica e comunicazione svolgimento attivit  sanitaria nel comune di Piacenza.

INDICE DELLA PAGINA

Materie del servizio





Amministrazione

Novità

Servizi

Vivere
Piacenza

Protezione civile Concorsi

Tutti gli argomenti

Cerca



INDICE DELLA PAGINA

Materie del servizio

A chi è rivolto

Descrizione

Come fare

Cosa serve

Cosa si ottiene

Tempi e scadenze

Procedure collegate all'esito

Accedi al servizio

Costi

Condizioni di servizio

Contatti

Unità Organizzativa
responsabile

A chi è rivolto

Tutte le strutture sanitarie pubbliche e quelle private che intendono erogare prestazioni sanitarie soggette ad **autorizzazione sanitaria** o **comunicazione di svolgimento di attività sanitaria** secondo le modalità stabilite dalla L.R. n. 22/2019 e i successivi provvedimenti. I requisiti da attestare per la richiesta di autorizzazione sanitaria sono indicati nella DGR n. 327/2004, quelli per la comunicazione nella DGR n. 1919/2023.

Descrizione

L'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche o private operanti sul territorio regionale è subordinato al rilascio di specifica autorizzazione o soggetto all'obbligo di comunicare al Comune competente per territorio lo svolgimento della loro attività sanitaria.

Autorizzazione: la richiesta di nuova autorizzazione e/o di modifiche deve arrivare al Comune competente per territorio che, avvalendosi di parere tecnico espresso da un'apposita Commissione di esperti istituita presso il Dipartimento di sanità pubblica dell'Azienda USL che effettua le verifiche circa il possesso dei requisiti, emette il provvedimento.





INDICE DELLA PAGINA

- Materie del servizio
- A chi è rivolto
- Descrizione
- Come fare
- Cosa serve
- Cosa si ottiene
- Tempi e scadenze
- Procedure collegate all'esito
- Accedi al servizio
- Costi
- Condizioni di servizio
- Contatti
- Unità Organizzativa responsabile

Descrizione

L'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche o private operanti sul territorio regionale è subordinato al rilascio di specifica autorizzazione o soggetto all'obbligo di comunicare al Comune competente per territorio lo svolgimento della loro attività sanitaria.

Autorizzazione: la richiesta di nuova autorizzazione e/o di modifiche deve arrivare al Comune competente per territorio che, avvalendosi di parere tecnico espresso da un'apposita Commissione di esperti istituita presso il Dipartimento di sanità pubblica dell'Azienda USL che effettua le verifiche circa il possesso dei requisiti, emette il provvedimento.

Comunicazione: deve essere inoltrata al Comune competente per territorio, che la trasmette all'Azienda Usl e alla Regione Emilia-Romagna.

Come fare

In attesa che la Regione attivi la compilazione on line della modulistica attraverso la





Amministrazione

Novità

Servizi

Vivere
Piacenza

Protezione civile Concorsi

Tutti gli argomenti

Cerca



INDICE DELLA PAGINA

Materie del servizio

A chi è rivolto

Descrizione

Come fare

Cosa serve

Cosa si ottiene

Tempi e scadenze

Procedure collegate all'esito

Accedi al servizio

Costi

Condizioni di servizio

Contatti

Unità Organizzativa
responsabile

Come fare

In attesa che la Regione attivi la compilazione on line della modulistica attraverso la piattaforma Accesso Unitario rete SUAP-ER, i moduli e i rispettivi allegati dovranno essere compilati e inviati all'indirizzo PEC del Comune di Piacenza

protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it.

La documentazione da inoltrare al Comune di Piacenza va inviata alla PEC generale del Comune sopra riportata e non alla PEC del SUAP, come scritto a livello generale, nel sito della Regione.

Cosa serve

Tutta la documentazione necessaria predisposta dalla Regione Emilia-Romagna è scaricabile dalla pagina dedicata sul sito regionale ["Autorizzazione dell'attività sanitaria"](#).

Per presentare la richiesta e la comunicazione non occorre che la documentazione inviata sia corredata da marca da bollo.





INDICE DELLA PAGINA

- Materie del servizio
- A chi è rivolto
- Descrizione
- Come fare
- Cosa serve
- Cosa si ottiene
- Tempi e scadenze
- Procedure collegate all'esito
- Accedi al servizio
- Costi
- Condizioni di servizio
- Contatti
- Unità Organizzativa responsabile

Cosa serve

Tutta la documentazione necessaria predisposta dalla Regione Emilia-Romagna è scaricabile dalla pagina dedicata sul sito regionale ["Autorizzazione dell'attività sanitaria"](#).

Per presentare la richiesta e la comunicazione non occorre che la documentazione inviata sia corredata da marca da bollo.

Non è attivo uno specifico servizio di assistenza nella compilazione, per informazioni generali riguardanti le procedure di presentazione è possibile rivolgersi ai contatti indicati a fondo pagina.

Cosa si ottiene

In caso di comunicazione non è previsto feedback alla struttura, l'adempimento è assolto con la stessa comunicazione, alla quale possono seguire controlli. In caso di autorizzazione si ottiene il relativo provvedimento di rilascio, presa d'atto o diniego.





INDICE DELLA PAGINA

- Materie del servizio
- A chi è rivolto
- Descrizione
- Come fare
- Cosa serve
- Cosa si ottiene
- Tempi e scadenze
- Procedure collegate all'esito
- Accedi al servizio
- Costi
- Condizioni di servizio
- Contatti
- Unità Organizzativa responsabile

Tempi e scadenze

Autorizzazione: è pre-requisito per avviare l'attività quindi va richiesta preventivamente, così come vanno comunicate variazioni così come previsto dalla normativa vigente. Durata massima del procedimento amministrativo: 30 giorni dal rilascio del parere della Commissione esperti dell'Azienda USL, 90 giorni dalla presentazione della domanda, fatte salve richieste di integrazione della pratica.

Comunicazione: è pre-requisito per avviare l'attività. La Regione con la DGR 1919/2023 ha introdotto una scadenza per le strutture sanitarie soggette all'istituto della Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria già operanti al 20 dicembre 2023 (data di pubblicazione DGR 1919/2023 in BURERT), posticipate come segue:

- le comunicazioni di svolgimento di attività sanitaria dovranno pervenire perentoriamente ai Comuni ove ha sede lo studio **entro il 3 giugno 2024;**
- l'adeguamento ai requisiti autorizzativi di cui all'Allegato 1 della delibera di Giunta regionale n. 1919/2023 entro il **1° ottobre 2024.**





INDICE DELLA PAGINA

- Materie del servizio
- A chi è rivolto
- Descrizione
- Come fare
- Cosa serve
- Cosa si ottiene
- Tempi e scadenze
- Procedure collegate all'esito
- Accedi al servizio
- Costi
- Condizioni di servizio
- Contatti
- Unità Organizzativa responsabile

Scarica

Contatti

Telefono : [0523 492709](tel:0523492709)

Telefono : [0523 492730](tel:0523492730)

Telefono : [334 9928487](tel:3349928487)

Telefono : [334 9928868](tel:3349928868)

PEC : protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it

Email : chiara.messori@comune.piacenza.it

Email : segreteria.dirigente.sociale@comune.piacenza.it

Unità organizzativa Responsabile



Quali sono le modalità organizzative di uno studio professionale?

Lo studio può essere gestito in forma singola, in forma associata o nella forma del polistudio.

Studio professionale singolo.

Lo studio professionale è la sede di espletamento dell'attività del professionista, il quale la esercita personalmente in regime di autonomia. Lo studio non ha rilevanza giuridica autonoma e, in quanto strettamente collegato al professionista, cessa di avere efficacia al cessare dell'attività del professionista stesso. Nello studio professionale è, infatti, prevalente la componente di professione intellettuale, per esercitare la quale è unicamente "necessaria l'iscrizione in appositi albi" (Art. 2229 Codice Civile);

Studio professionale associato.

Lo studio associato è del tutto assimilabile allo studio personale in quanto la responsabilità professionale rimane in capo al singolo professionista associato. L'associazione, infatti, regolamentata in base ad accordi negoziali interni tra i professionisti, è lo strumento di cui gli stessi si avvalgono per condividere gli oneri connessi alla relativa gestione, quali le spese di manutenzione, le retribuzioni del personale di supporto, l'acquisto delle apparecchiature o del materiale di consumo, ecc.

Polistudi o “studi multidisciplinari.

È il caso in cui più professionisti (non associati tra loro) espletano la propria attività professionale nella medesima unità immobiliare, anche in discipline specialistiche diverse, in maniera totalmente autonoma e indipendente dagli altri. In questi casi, perché non si ricada nel regime dell'autorizzazione, l'erogazione delle prestazioni di ciascuno - a parte la possibilità di condivisione della sala d'attesa, del servizio igienico per gli utenti e dell'accettazione - non deve comportare:

- a) il coordinamento delle attività sanitarie e professionali,
- b) una gestione unitaria delle prestazioni sanitarie;
- c) l'utilizzazione comune di un unico apparato amministrativo/gestionale.

In assenza delle caratteristiche sopra indicate, il locale dove il singolo professionista espleta la propria attività conserva la natura di studio, anche in presenza di uno o più studi comportanti la necessità di autorizzazione. Qualora, invece, sussistano le condizioni di cui ai precedenti punti a), b), c) ci si trova in presenza di un poliambulatorio, con conseguente necessità dei requisiti relativi, ivi compresa la presenza del direttore sanitario.

Chi deve comunicare e a chi lo svolgimento dell'attività sanitaria?

Sono soggetti alla Comunicazione i laureati in professioni sanitarie, iscritti all'ordine di competenza che esercitano l'attività sanitaria in studi professionali non soggetti all'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria. La Comunicazione va inviata al Comune ove ha sede lo studio.

Nel caso di studio associato chi deve presentare la Comunicazione?

Nel caso in cui si tratti di studio associato, la Comunicazione deve evidenziare i dati richiesti per ognuno dei professionisti associati ed essere sottoscritta da tutti.

Nel caso di polistudio, la Comunicazione deve essere presentata da ciascuno dei professionisti costituenti il polistudio.

Nel caso in cui il professionista svolga la propria attività presso un poliambulatorio deve presentare la Comunicazione?

Nel caso in cui un professionista eserciti la propria attività presso un poliambulatorio non deve presentare alcuna Comunicazione, in quanto il poliambulatorio è già autorizzato all'esercizio ex LR 22/2019 o altre norme regionali previgenti.

Nel caso in cui l'immobile ove è collocato lo studio sia in locazione chi deve inviare la Comunicazione al Comune?

Il soggetto tenuto all'invio della Comunicazione è il professionista che esercita o che intende esercitare l'attività sanitaria.

Gli studi dei Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta sono soggetti all'obbligo di presentare la «Comunicazione»?

I Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta esclusi dall'obbligo di presentare la «Comunicazione» in virtù di quanto stabilito dagli Accordi Collettivi Nazionali (ACN) per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta, ai sensi del Dlgs. n. 502/1992 in quanto:

- lo studio del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di libera scelta è oggetto di verifica, successivamente all'apertura, circa il possesso dei requisiti minimi di cui agli ACN citati.
- lo studio del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di libera scelta è considerato presidio del Servizio Sanitario Nazionale e concorre al perseguimento degli obiettivi di salute del Servizio medesimo nei confronti del cittadino ed è disciplinato da appositi accordi convenzionali.



OMCEO
PIACENZA

Grazie per
l'attenzione